

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2101

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto col Ministro dell'interno

(CORONAS)

col Ministro di grazia e giustizia

(MANCUSO)

e col Ministro del tesoro

(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1995

Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:

- Trattato di estradizione;
 - Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;
 - Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale
-

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo dei trattati	»	9, 16, 23

ONOREVOLI SENATORI. - In data 24 novembre 1994 sono stati firmati a Roma tre accordi con il Perù in materia di cooperazione giudiziaria, che rivestono grande importanza per il nostro Paese e di cui si illustrano qui di seguito i contenuti.

Il Trattato di estradizione si pone in linea con la più avanzata regolamentazione internazionale sulla materia; esso, infatti, recepisce i più moderni orientamenti sull'extradizione, sorti a seguito della recente prassi internazionale e costituisce un valido strumento sia per rafforzare la lotta e la repressione di ogni forma di criminalità, sia per rendere più efficace il corso della giustizia per ciascuno dei due Paesi. Fra le innovazioni di maggiore importanza, in luogo del desueto sistema di elencazione secondo il *nomen juris* dei reati che danno luogo all'extradizione, vi è l'introduzione del più moderno criterio dell'entità minima della pena per stabilire i reati suscettibili di dar luogo ad estradizione; inoltre, in linea con precedenti analoghi accordi conclusi dall'Italia con altri Stati, l'extradizione dei minori è subordinata alla garanzia di parità di tutela dei minori da parte della legislazione dell'altro Stato.

Passando ad esaminare in dettaglio le singole disposizioni del Trattato, l'obbligo di estradare (articolo 1) sorge, nel momento in cui si trovano nel territorio di una Parte, persone sottoposte a provvedimento penale o ricercate per l'esecuzione di una pena dall'autorità giudiziaria dell'altra Parte.

In base all'articolo 3, l'extradizione è ammessa solo per i reati punibili (per ambedue le Parti) con una pena restrittiva della libertà personale non inferiore, nel massimo, ad un anno o quando la pena da scontare sia superiore a sei mesi; inoltre, per i reati di natura fiscale o valutaria l'extradizione non può essere negata per il fatto che la legislazione della Parte richiesta

non preveda lo stesso tipo di tributi o disciplini la materia in modo diverso.

Il rifiuto dell'extradizione è previsto in ogni caso, ai sensi dell'articolo 4, quando per il reato in questione è intervenuta, secondo la legislazione di almeno una delle due Parti, prescrizione o amnistia, se la persona è sottoposta a giudizio o è stata definitivamente giudicata nella Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'extradizione è domandata se il giudice del procedimento relativo alla domanda di estradizione è un giudice speciale, se si tratta di reati considerati dalla Parte richiesta «politici» o esclusivamente militari o se si possa seriamente ritenere che la domanda sia stata presentata al fine di perseguire una persona per motivi di razza, religione, nazionalità o di opinioni politiche.

Il rifiuto dell'extradizione è invece facoltativo qualora la persona sia cittadino della Parte richiesta, o il reato per cui l'extradizione è stata domandata sia stato commesso nel territorio della Parte richiesta o il reato sia stato commesso in territorio di altro Stato e la Parte richiesta non preveda la punibilità di tale reato quando sia stato commesso all'estero (articolo 5).

In base all'articolo 6, quando l'extradizione sia richiesta per un reato per il quale la legislazione della Parte richiedente prevede la pena capitale, tale pena non sarà inflitta o, se inflitta, non sarà eseguita.

L'articolo 8, disciplinante il principio di specialità, dispone che la persona non subirà processi, nè sarà sottoposta a una qualsiasi restrizione della libertà personale per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli che hanno dato luogo all'extradizione, a meno che la Parte che ha estradato vi acconsenta, ovvero che la persona estradata non abbia lasciato, entro i quarantacinque giorni successivi al suo rilascio, il territorio della Parte alla quale è stata consegnata

o vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato.

L'articolo 10 consente che una Parte richieda all'altra l'arresto provvisorio di una persona di cui intende richiedere l'estradizione.

L'articolo 12 prevede il rinvio della consegna della persona richiesta affinché possa essere sottoposta a procedimento penale o possa espiare la pena inflittale per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione è stata richiesta.

Concorrendo domande di estradizione di una Parte e di altri Stati a proposito della stessa persona e per lo stesso reato, l'articolo 14 detta i criteri secondo i quali lo Stato richiesto dovrà decidere quale domanda accogliere.

Tutto ciò premesso, va precisato che il provvedimento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto il Trattato che si intende ratificare mira soltanto ad introdurre una organica normativa intesa a regolare i rapporti con la Repubblica peruviana nel quadro della cooperazione giudiziaria di fatto già esistente. Le relative spese di cui all'articolo 18 (spese di estradizione, di trasporto aereo e di transito) già gravano, pertanto, in via ordinaria sul capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Il Trattato sull'assistenza giudiziaria in materia penale impegna l'Italia ed il Perù a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali. Tale assistenza comprende in particolare: la notifica di citazioni e di altri atti giudiziari; l'interrogatorio di testimoni o di persone sottoposte a procedimento penale per reati; lo svolgimento di qualunque attività di acquisizione probatoria; il trasferimento di persone detenute a fini probatori; l'esecuzione di perizie, di sequestri probatori preventivi e conservativi, di confische di ispezioni e di perquisizioni, nonché l'identificazione del profitto dei beni o degli strumenti di perpetrazione di un reato; la comunicazione di sentenze penali, di certificati del casellario giudiziale

e di informazioni relative alle condanne ed ai benefici di legge.

A garanzia del cittadino sono previsti dei casi specifici per i quali l'assistenza viene rifiutata: se gli atti richiesti sono vietati dalla legge dello Stato richiesto o sono contrari ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico; se il fatto è considerato reato politico o reato esclusivamente militare; e, ancora, se si hanno fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali della persona accusata possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento.

Onde rendere più effettiva la cooperazione, se la richiesta di assistenza giudiziaria ha per oggetto la notificazione di una citazione a comparire, la persona sottoposta a procedimento penale, il testimone o il perito che non vi ottemperi, può essere sottoposto dalla Parte richiesta alle sanzioni contemplate dalla propria legislazione, ivi incluso il trasferimento coatto nello Stato richiedente, se espressamente richiesto e se non vi ostano ragioni imperative dello Stato richiesto.

Il Trattato prevede anche che una persona detenuta, citata a comparire nella Parte richiedente con finalità di testimonianza, confronto, riconoscimento o per qualsiasi altra necessità del procedimento, vi venga provvisoriamente trasferita. Il trasferimento può tuttavia essere rifiutato se vi ostano ragioni imperative.

Il Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale realizza il secondo caso di cooperazione bilaterale in questo settore dopo l'Accordo firmato con la Thailandia a Bangkok nel 1984, per l'esecuzione in Italia delle condanne pronunciate in un altro Paese contro i nostri connazionali. Esso rappresenta quindi un valido strumento per attenuare le spesso gravose condizioni dei connazionali che hanno trasgredito le leggi peruviane. Il Trattato, di indubbio valore umanitario, comporta il superamento di numerosi problemi derivanti dal riconosci-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento di sentenze a carattere penale pronunciate da un altro Stato e quindi l'applicazione a carico di un cittadino di una pena erogata dal giudice straniero.

Il Trattato mira ad una migliore rieducazione penale, grazie al reinserimento del condannato nel suo ambiente nazionale, in quanto prevede che una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati possa essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per scontare la condanna che le sia stata inflitta. Il trasferimento può essere richiesto sia dallo Stato trasferente che dallo Stato ricevente.

Esso si applica a condizione che la persona condannata abbia la cittadinanza dello Stato ricevente e non sia stata condannata per reati esclusivamente militari o per reati politici o per fatti ad essi connessi; che la sentenza sia esecutoria o definitiva; che lo Stato trasferente e lo Stato ricevente manifestino espressamente il proprio consenso al trasferimento.

Per adottare la decisione relativa al trasferimento di una persona condannata ed allo scopo di assicurare che il trasferimento contribuisca positivamente al suo reinserimento sociale, le Autorità devono considerare, tra gli altri fattori, la gravità del reato e gli eventuali legami dell'autore con la criminalità organizzata, il suo stato di salute ed i legami sociali che questi può avere nello Stato trasferente e nello Stato ricevente.

Uno Stato può non approvare il trasferimento di una persona condannata. In tal caso, esso notifica la sua decisione, con sollecitudine, all'altro Stato, specificando la causa che ha motivato il suo rifiuto.

La pena privativa della libertà comminata dall'Autorità giudiziaria dello Stato trasferente non può essere modificata, per natura o per durata, in nessun caso. Peraltro, l'esecuzione della pena della persona condannata trasferita deve essere effettuata conformemente alle norme del regime penitenziario dello Stato ricevente, ivi compresi i benefici contemplati dalla sua legislazione e quelli concessi dallo Stato trasferente.

La pena totale che la persona condannata deve scontare non può essere più grave, per natura e/o per durata, della sanzione imposta nello Stato trasferente, nè può eccedere la massima sanzione prevista per il medesimo fatto dalla legge dello Stato ricevente.

È importante infine notare che il Trattato è applicabile a minori in trattamento speciale. L'esecuzione della misura privativa della libertà che venga applicata a tali minori di età viene effettuata conformemente alle leggi dello Stato ricevente. Per il trasferimento è necessario ottenere il consenso esplicito da parte del rappresentante legale del minore.

Dai due Trattati di assistenza giudiziaria e sul trasferimento delle persone condannate derivano oneri finanziari che sono quantificati e illustrati nella allegata nota tecnica.

RELAZIONE TECNICA

L'assistenza giudiziaria comprende diversi tipi di interventi, alcuni dei quali sono indicati nell'articolo 2 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Perù.

Ciascuno di questi interventi comporta, per lo Stato che lo pone in essere, delle spese che se da una parte rientrano tra quelle già sostenute per lo svolgimento di attività istituzionali di organi dello Stato (es. interrogatori, indagini di polizia giudiziaria, eccetera), dall'altra danno luogo all'emergere di maggiori fabbisogni.

L'articolo 691 codice di procedura penale evidenzia una regola generale che è quella dell'anticipazione delle spese da parte dello Stato e della successiva ripetizione a carico del condannato secondo i riferimenti legislativi. Lo stesso articolo trova conferma nell'articolo 16, comma 2, del Trattato secondo il quale nelle rogatorie attive le spese per il trasferimento di detenuti e la comparizione di testi e di periti sono a carico della Parte richiedente, oltre alle perizie da svolgersi nel territorio della Parte richiesta. Invece, nelle cosiddette rogatorie passive, la regola recepita dall'articolo 16, comma 1, è quella di porre a carico della Parte richiesta le spese sostenute per la prestazione dell'assistenza.

Allo stato attuale, sulla base sia dell'esperienza pregressa, sia dei prevedibili futuri interventi, si presume che l'onere annuo complessivo derivante dall'entrata in vigore del Trattato possa essere quantificato in lire 44.000.000, di cui lire 30.000.000 imputabili alle spese di indennità a favore dei testimoni e periti, lire 9.000.000 per trasferimento detenuti, e lire 5.000.000 per l'esecuzione di perizie.

Il trasferimento di persone condannate prevede che una persona condannata nel territorio di una delle Parti possa essere trasferita nel territorio dell'altra Parte per scontare la condanna che le sia stata inflitta.

Il procedimento logico-matematico assunto a base del calcolo prevede, nel corso di ciascun anno, il trasferimento di almeno tre persone condannate, per le quali può ipotizzarsi un costo pari a lire 4.500.000 per le spese di viaggio.

All'onere sopraindicato, devono aggiungersi i costi derivanti dalle spese di viaggio per il personale adibito alla traduzione del condannato, costi quantificabili in lire 6.500.000.

L'onere complessivo derivante dal Trattato è pari a lire 11.000.000.

Pertanto, la spesa complessiva che scaturisce dal presente provvedimento è valutata in lire 55.000.000 annui a decorrere dall'anno 1995.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù, firmati a Roma il 24 novembre 1994:

- a) Trattato di estradizione;
- b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;
- c) Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 19 del Trattato di cui alla lettera a), dall'articolo 17 del Trattato di cui alla lettera b) e dall'articolo 16 del Trattato di cui alla lettera c).

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 55 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'**

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù, con il proposito di assicurare l'azione efficace della giustizia penale dei rispettivi Paesi, tramite la repressione dei reati commessi nella giurisdizione di ognuno di essi, e

Desiderando svolgere una cooperazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1
OBBLIGO DI ESTRADARE**

Ciascuna delle Parti si obbliga a consegnare all'altra Parte, attenendosi alle norme e condizioni stabilite nel presente Trattato e in conformità alle norme di legge vigenti nello Stato richiedente e nello Stato richiesto, le persone ricercate dalle autorità giudiziarie per aver commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della libertà.

**ARTICOLO 2
GIURISDIZIONE**

1. Ai fini dell'extradizione, si richiede che il reato che la motiva sia stato commesso nel territorio dello Stato richiedente.

2. Qualora il reato per il quale si richiede l'extradizione sia stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, si concederà l'extradizione sempre che lo Stato richiedente abbia giurisdizione per conoscere del reato che motiva la richiesta e per emettere la relativa sentenza.

**ARTICOLO 3
FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE**

1. L'extradizione viene concessa per fatti che secondo la legge di ambedue le Parti costituiscano reati punibili con una pena privativa della libertà, la cui durata minima sia almeno di un anno.

2. Inoltre, se l'extradizione è richiesta per l'esecuzione di una o più condanne, la durata totale della pena ancora da scontare deve essere superiore ai sei mesi dal momento di arrivo della richiesta.

3. Se l'extradizione è richiesta per più fatti diversi, con pene differenti, è sufficiente che una di esse ottemperi alle condizioni di pene previste nei punti 1 e 2, affinché l'extradizione sia ammissibile.

4. In materia di tributi ed imposte, dogane e cambi, l'extradizione non può essere negata per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tributi e di imposte, o non prevede la stessa disciplina in materia di tributi e imposte, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.

ARTICOLO 4 RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE

1 L'estradizione viene negata:

- a) se per il medesimo fatto, la persona richiesta è sottoposta a procedimenti penali o sia stata già giudicata dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta;
- b) se alla data del ricevimento della richiesta sia prescritta, secondo la legge di una delle Parti, la pena o l'azione penale relativa al reato per il quale si richiede l'estradizione;
- c) se per il reato che ha motivato la richiesta, nella Parte richiedente è stata concessa amnistia, o vi sia stato altro provvedimento generale di clemenza e quando tale fatto ricada sotto la giurisdizione penale di tale Parte;
- d) se la persona richiesta è, è stata, o sarà processata da un tribunale speciale della Parte richiedente;
- e) se la Parte richiesta ritiene che il fatto costituisce un reato politico o un reato esclusivamente militare. I reati di traffico illecito di droghe e di terrorismo non potranno essere qualificati come reati politici;
- f) se la persona reclamata è minorenne, secondo la Parte richiesta e la legge della Parte richiedente non la considera tale, oppure non prevede per i minori un trattamento processuale o sostanziale in conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

2. L'estradizione non verrà concessa neppure nel caso esistano motivi fondati per ritenere che la persona richiesta:

- a) è stata o sarà sottoposta, per il fatto che motiva tale richiesta, ad un procedimento che non garantisce il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia o in assenza della persona richiesta, non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione;
- b) sarà sottoposta ad azioni persecutorie o discriminatorie per ragioni di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali sociali oppure a condanne o trattamenti crudeli, inumani o disumani o anche ad azioni che configurino violazioni di uno dei diritti fondamentali della persona.

ARTICOLO 5 RIFIUTO FACOLTATIVO DELL'ESTRADIZIONE

L'estradizione può essere negata:

- a) se, alla data di ricevimento della domanda, la persona richiesta è cittadina della Parte richiesta;

- b) se il fatto è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio della Parte richiesta o in luogo considerato tale dalla legge di quest'ultima;
- c) se il fatto è stato commesso fuori dal territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la condanna del reato in questione qualora venga commesso fuori dal proprio territorio

ARTICOLO 6 PENA DI MORTE

Se il fatto per il quale si richiede l'estradizione è punibile, secondo la legge della Parte richiedente, con la pena di morte, l'estradizione non sarà concessa salvo che detta Parte offra assicurazioni, considerate sufficienti dalla Parte richiesta, che tale pena non verrà comminata o che, se già fosse stata inflitta, sarà commutata.

ARTICOLO 7 INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE NELLA PARTE RICHIESTA

1. In caso di rifiuto dell'estradizione per i motivi indicati nei punti 1, lettera f) e 2 dell'Articolo 4, nella lettera a) dell'Articolo 5 e nell'Articolo 6, la Parte richiesta, se l'altra Parte lo richiede, sottopone il caso alle autorità competenti per l'eventuale instaurazione del procedimento penale. A tale proposito, la Parte richiedente dovrà fornire la documentazione processuale e qualsiasi altro elemento utile in suo possesso.

2. La Parte richiesta comunicherà, con sollecitudine, all'altra Parte il seguito dato alla richiesta ed il risultato del procedimento eventualmente instaurato.

ARTICOLO 8 PRINCIPIO DI SPECIALITA'

1. Senza il consenso della Parte richiesta, la persona estradata non può essere assoggettata a disposizioni coercitive o restrittive della libertà per un fatto precedente alla consegna, diverso da quello per cui l'estradizione è stata concessa.

2. Se la qualificazione giuridica assegnata al fatto per cui è stata concessa l'estradizione viene modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere sottoposta a restrizioni della libertà unicamente se per il fatto qualificato in forma differente è ammessa l'estradizione.

3. Senza il consenso della Parte richiesta, la persona estradata non può essere consegnata ad un terzo Stato per un fatto precedente alla sua consegna alla Parte richiedente.

4. La Parte interessata ad ottenere il consenso previsto nei punti 1 e 3, deve richiederlo allegando la documentazione indicata nell'Articolo 9, ovvero se si tratta di consegnare ad un terzo Stato, allegando la richiesta di estradizione e i documenti presentati da quest'ultimo. Alla richiesta di estradizione si devono inoltre allegare le dichiarazioni rilasciate dalla persona estradata all'autorità giudiziaria della Parte richiedente riguardo all'oggetto dell'estradizione o alla consegna al terzo Stato.

5 Le disposizioni di cui ai punti che precedono non si applicano qualora la persona estradata, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio della Parte a cui è stata consegnata nei 45 giorni dalla sua definitiva scarcerazione; oppure, essendone uscita, vi sia rientrata volontariamente.

ARTICOLO 9 DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA RICHIESTA

1. Alla richiesta di estradizione si devono allegare:

- a) l'originale o una copia autentica della decisione giudiziaria che limita la libertà o della sentenza irrevocabile di condanna che indichi la pena ancora da scontare, se l'extradizione è richiesta per l'esecuzione della stessa;
- b) un'esposizione dei fatti per i quali si richiede l'extradizione, l'indicazione del tempo e del luogo della loro consumazione, e la loro qualificazione giuridica;
- c) una copia delle disposizioni di legge applicabili, incluse le norme sulla prescrizione;
- d) le generalità della persona richiesta e qualsiasi altra informazione utile per la sua identificazione e per determinare la sua cittadinanza

2. Se le informazioni fornite sono insufficienti, la Parte richiesta richiederà alla Parte richiedente le ulteriori informazioni necessarie, stabilendo un termine per l'invio. Tale termine può essere prorogato con richiesta motivata.

ARTICOLO 10 DETENZIONE PREVENTIVA

1. Se, in caso di urgenza, una Parte richiede la detenzione preventiva di una persona della quale intende richiedere l'extradizione, l'altra Parte può arrestarla od applicarle altre misure coercitive prima di ricevere la richiesta di estradizione.

2. La richiesta di detenzione preventiva deve indicare:

- a) la decisione giudiziaria privativa della libertà o la sentenza irrevocabile di condanna, emessa contro la persona che verrà arrestata;
- b) la dichiarazione che verrà avanzata domanda di estradizione;
- c) la descrizione del fatto delittuoso, con l'indicazione del tempo e luogo ove fu commesso;
- d) la qualifica del reato, così come la pena prevista o, se del caso, la pena da scontare;
- e) gli elementi necessari all'identificazione della persona.

3. La Parte richiesta informerà immediatamente l'altra Parte circa la procedura in corso per la richiesta, comunicando la data della detenzione o dell'applicazione di altre misure coercitive.

4 Se la richiesta di estradizione ed i documenti indicati nell' art. 12 non pervengono alla Parte richiesta nel termine di 90 giorni dalla data indicata nel punto 3, la detenzione preventiva e le altre misure coercitive decadranno. Tuttavia, ciò non impedisce una nuova detenzione o la nuova applicazione di misure coercitive, così come l'extradizione se la relativa richiesta pervenga dopo la scadenza del termine sopra menzionato.

ARTICOLO 11 DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA

1. La Parte richiesta rende noto alla Parte richiedente, con sollecitudine, la propria decisione circa la richiesta di estradizione. Il rifiuto, anche se parziale, deve essere motivato.

2. Se l'extradizione viene concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente circa il luogo e la data a partire dalla quale si effettuerà la consegna, dando inoltre indicazioni precise riguardo alle limitazioni della libertà inflitte alla persona richiesta, ai fini della sua estradizione.

3. Il termine per la consegna è di 30 giorni, a partire dalla data indicata nel punto precedente e, su richiesta motivata della Parte richiedente, può essere prorogato di altri 30 giorni.

4. La decisione di concedere l'extradizione perde di efficacia se, nel termine stabilito, la Parte non provvede a prendere in consegna la persona richiesta. In tal caso, questa viene messa in libertà e la Parte richiesta può rifiutare l'extradizione per questo stesso fatto.

ARTICOLO 12 CONSEGNA DIFFERITA O TEMPORANEA

1. Se la persona che deve essere estradata è soggetta a procedimento penale o deve scontare una condanna nel territorio della Parte richiesta per un reato differente da quello che motiva la richiesta di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere, con sollecitudine, sulla richiesta di estradizione e rendere nota la propria decisione all'altra Parte.

2. Qualora la richiesta di estradizione venga accolta, la Parte richiesta può differire la consegna della persona finché il procedimento penale sia concluso o la pena inflitta sia stata scontata. Tuttavia, la Parte richiesta può consegnare temporaneamente la persona per consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso nella Parte richiedente, concordando i termini e le modalità della consegna temporanea. Durante la sua permanenza nel territorio della Parte richiedente, la persona consegnata rimarrà detenuta e verrà successivamente riconsegnata alla Parte richiesta nel termine convenuto. La durata di tale detenzione, dalla data di uscita dal territorio della Parte richiesta fino al suo ritorno nello stesso territorio, è computata nella pena da infliggere o da eseguire nella Parte richiesta.

ARTICOLO 13 CONSEGNA DI OGGETTI

1. La Parte richiesta, nella misura in cui la propria legge lo permetta, sequestra o confisca e, se l'extradizione viene concessa, consegna a fini di prova alla Parte richiedente che lo abbia richiesto, gli oggetti pertinenti al reato o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto od il profitto.

2. Gli oggetti indicati nel punto precedente vengono consegnati anche se l'estradizione già concessa non può aver luogo per morte o fuga della persona da estradare.

3. La Parte richiesta può trattenere gli oggetti indicati nel punto 1, per tutto il tempo ritenuto necessario per un procedimento penale in corso; oppure può, per lo stesso motivo, consegnarli a condizione che gli vengano restituiti.

4. Restano salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi di buona fede sugli oggetti consegnati. Se tali diritti sono provati, al termine del procedimento, gli oggetti vengono senz'altro restituiti alla Parte richiesta.

ARTICOLO 14 CONCORSO DI RICHIESTE DI ESTRADIZIONE

1. Se una parte ed altri Stati richiedono l'estradizione della stessa persona e per il medesimo reato, lo Stato richiesto deciderà l'estradizione a favore dello Stato nel quale è stato commesso o tentato di commettere il reato, in ordine di precedenza.

2. Se una Parte ed altri Stati richiedono l'estradizione della stessa persona e per diversi reati, lo Stato richiesto deciderà, per esclusione e nel seguente ordine di precedenza a favore dello Stato:

- a) in cui sia stato commesso il reato considerato più grave;
- b) che per primo ha formulato la richiesta di estradizione, se i reati sono della stessa gravità,
- c) di cui la persona richiesta sia cittadina o in cui abbia residenza.

ARTICOLO 15 INFORMAZIONI CIRCA IL RISULTATO DEL PROCEDIMENTO

La Parte che ha concesso l'estradizione per lo svolgimento di un procedimento penale comunica immediatamente all'altra Parte la decisione.

ARTICOLO 16 TRANSITO

1. Ciascuna delle Parti autorizza, su richiesta dell'altra Parte, il transito nel proprio territorio della persona estradata da un terzo Stato verso quest'ultima Parte.

2. Alla richiesta di autorizzazione al transito, si applicano le disposizioni dell'Articolo 9. Il transito può essere negato per motivi per i quali può venire rifiutata l'estradizione, in conformità con il presente Trattato.

3. Se viene utilizzata la via aerea e non è previsto alcun atterraggio, non è necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio viene sorvolato. Tuttavia, detta Parte deve essere informata del transito, con anticipo, dall'altra Parte la quale fornirà i dati relativi all'identità della persona, indicherà il fatto commesso e la sua qualificazione giuridica ed eventualmente la condanna da scontare e certificherà l'esistenza di un procedimento privativo della libertà o di una sentenza irrevocabile di condanna a pena privativa della

libertà. Se si verifica l'atterraggio, questa comunicazione avrà gli stessi effetti della richiesta di detenzione preventiva prevista nell'Articolo 10.

ARTICOLO 17 COMUNICAZIONI

1. Ai fini del presente Trattato, le comunicazioni vengono effettuate dalla Repubblica del Perù tramite il Ministero degli Affari Esteri e dalla Repubblica Italiana tramite il Ministero degli Affari Esteri. La richiesta di detenzione preventiva può essere anticipata anche attraverso l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL).

2. Le richieste di estradizione e le altre comunicazioni vengono redatte nella lingua della Parte richiedente.

3. Le comunicazioni e i documenti trasmessi in originale o in copia autenticata, sono esenti da qualsiasi tipo di legalizzazione ai fini del presente Trattato.

ARTICOLO 18 SPESE

Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte richiedente; allo stesso modo, le spese di trasporto aereo ai fini della consegna sono a carico della Parte che lo ha richiesto. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

ARTICOLO 19 RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati nella città di Lima.

2. Il presente Trattato entra in vigore nella data in cui si produce lo scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Trattato ha durata indefinita. Ciascuna delle Parti può denunciarlo in qualsiasi momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte abbia ricevuto la rispettiva notifica.

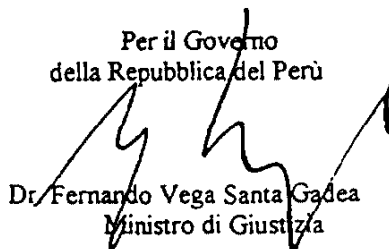
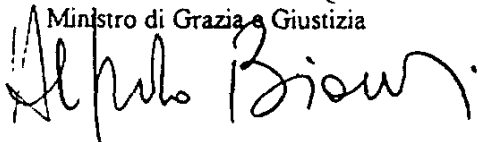
Fatto a Roma, il giorno 24 del mese di novembre dell'anno millenovecentonovantaquattro in duplice originale nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica del Perù

On. Alfredo Biondi
Ministro di Grazia e Giustizia

Dr. Fernando Vega Santa Gadea
Ministro di Giustizia



**TRATTATO SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ**

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1
DEFINIZIONI**

Agli effetti del presente Trattato si intenderà quanto segue:

1. Per la Parte Peruviana:

- a. **"Incautación"**: presa di possesso effettuata da parte dell'autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni agli effetti delle indagini e al fine di acquisire gli strumenti con cui si presume sia stato commesso un reato.
- b. **"Decomiso"**: privazione a carattere definitivo di un determinato bene a seguito di decisione dell'autorità giudiziaria.
- c. **"Embargo"**: provvedimento cautelare a carattere reale, mirato a garantire il risarcimento del danno. Può essere preventivo o definitivo.
- d. **"Secuestro"**: azione con cui viene tolto il possesso di un bene o di un documento o per l'urgenza del caso specifico o per il rifiuto ad esibirlo da parte del possessore.
- e. **"Inmovilización"**: misura cautelare applicabile ai beni mobili che per loro natura o dimensione non possono essere custoditi in luogo diverso da quello originario.

2. Per la Parte Italiana:

- a. **Sequestro probatorio**: decisione a carattere provvisorio dell'autorità giudiziaria mirata alla raccolta di qualsiasi mezzo di prova.
- b. **Sequestro preventivo**: decisione dell'autorità giudiziaria mirata all'acquisizione di beni mobili o immobili al fine di impedire la prosecuzione del reato e/o di conservare detti beni per l'eventuale confisca.
- c. **Sequestro conservativo**: decisione dell'autorità giudiziaria mirata all'acquisizione di beni mobili o immobili al fine di garantire il risarcimento del danno alla vittima del reato, sia essa persona pubblica o privata.
- d. **Confisca**: decisione dell'autorità giudiziaria di acquisire definitivamente al patrimonio dello Stato qualunque bene mobile o immobile che sia stato preventivamente sottoposto a qualunque tipo di sequestro e/o che costituisca strumento, prodotto o profitto del reato.

ARTICOLO 2 OBBLIGO DELL'ASSISTENZA

1. Ciascuna delle Parti si impegna a prestare all'altra Parte, in conformità con le disposizioni del presente Trattato, la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali. Tale assistenza comprende in particolare:

- a. La notifica di citazioni e di altri atti giudiziari.
- b. L'interrogatorio di testimoni o di persone sottoposte a procedimento penale per reati.
- c. Lo svolgimento di qualunque attività di acquisizione probatoria.
- d. Il trasferimento di persone detenute a fini probatori.
- e. L'esecuzione di perizie, di sequestri probatori, preventivi e conservativi, di confische, di "decomisos", "incautaciones", "secuestros", "inmovilización de bienes", "embargos" nonché l'identificazione del profitto dei beni o degli strumenti di perpetrazione di un reato, di ispezioni e di perquisizioni.
- f. La comunicazione di sentenze penali e di certificati del casellario giudiziale e di informazioni relative alle condanne e ai benefici di legge.

2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di pene o di condanne.

ARTICOLO 3 FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ASSISTENZA

1. L'assistenza è prestata anche se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente non è previsto come reato dalla legge della Parte richiesta.

2. Tuttavia, per l'esecuzione di ispezioni personali, perquisizioni, sequestri a fini probatori e intercettazioni di qualsiasi tipo di comunicazioni e/o conversazioni ordinate dall'autorità giudiziaria, l'assistenza è prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente è previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta; ovvero se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha dichiarato liberamente il suo consenso per iscritto.

ARTICOLO 4 RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza viene rifiutata:

- a. se gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta, o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;
- b. se il fatto in relazione al quale si procede è considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;
- c. se la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali della persona accusata possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento;
- d. se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente è già stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta, se condannata, all'esecuzione della pena;

- e. se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza può portare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali.

2. Tuttavia, nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza viene prestata se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso per iscritto.

3. L'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti interferisce col procedimento giudiziario che si promuove nella Parte richiesta, sebbene quest'ultima possa proporre che l'esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a condizioni. La Parte richiesta deve informarne la Parte richiedente adducendone i motivi.

ARTICOLO 5 ESECUZIONE

1. L'Autorità Centrale incaricata di dar corso alle richieste di assistenza in Perù è il Pubblico Ministero - Procura della Nazione e nella Repubblica Italiana è il Ministero di Grazia e Giustizia.

2. Per l'esecuzione degli atti richiesti si applicano le disposizioni della legge della Parte richiesta, salva l'osservanza delle forme e modalità espressamente indicate dalla Parte richiedente che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. La Parte richiedente dovrà indicare nella richiesta con la massima precisione possibile il contenuto e le finalità della richiesta stessa.

3. La Parte richiesta informa la Parte richiedente, che ne abbia fatto domanda, della data e del luogo dell'esecuzione degli atti richiesti.

4. Le comunicazioni fra le Parti si effettueranno attraverso i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

TITOLO II MODALITA' SPECIFICHE DI ASSISTENZA

ARTICOLO 6 NOTIFICAZIONE DI ATTI

1. La domanda avente per oggetto la notificazione di atti deve essere debitamente circostanziata secondo quanto previsto dalla legge dello Stato richiedente e trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data utile per la notificazione stessa.

2. La Parte richiesta provvede a confermare l'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario e recante inoltre il luogo, l'orario e la data della stessa notificazione, nonché le generalità della persona che ha materialmente preso l'atto in consegna.

ARTICOLO 7 TRASMISSIONE DI ATTI E OGGETTI

1. Quando la domanda di assistenza ha per oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiasta ha facoltà di trasmetterne copie autentiche, salvo che la Parte richiedente non richieda espressamente gli originali.

2. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente vengono restituiti non appena possibile alla Parte richiasta, qualora quest'ultima ne faccia richiesta.

ARTICOLO 8 SEQUESTRO, CONFISCA E ALTRE MISURE

1. La richiesta di sequestro probatorio, sequestro preventivo, sequestro conservativo, confisca formulata dalla Parte italiana e di "embargo", "secuestro", "inmovilización", "incautación" e "decomiso" formulata dalla Parte peruviana dovrà essere accompagnata da:

- copia autentica della decisione del giudice o del Pubblico Ministero che dispone il provvedimento;
- documentazione attestante la definitività di tale decisione;
- informazioni, qualora non contenute nei documenti di cui ai due punti precedenti, sui beni in relazione ai quali viene richiesto il provvedimento o che si ritiene siano disponibili a tale scopo, nonché le relazioni tra essi e la persona della quale si tratta e, ove opportuno, l'indicazione del valore totale dei beni;
- nel caso del sequestro conservativo ("embargo"), dovrà essere precisato il valore a cui ammontano i beni oggetto del provvedimento.

2. La decisione in merito alla richiesta del provvedimento e la sua esecuzione sono soggette alle disposizioni della legge nazionale della Parte richiasta.

ARTICOLO 9 COMPARIZIONI DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA

1. Se la prestazione dell'assistenza comporta la comparizione di persone per lo svolgimento di atti giudiziari nel territorio della Parte richiasta, tale Parte può applicare le misure coercitive e comminare le sanzioni previste dal proprio ordinamento.

2. Tuttavia, qualora si tratti della comparizione di persone sottoposte a procedimento penale, la Parte richiedente deve indicare nella richiesta i provvedimenti che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiasta non può eccedere tali provvedimenti.

ARTICOLO 10 COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Se la richiesta ha per oggetto la notificazione di una citazione a comparire nello Stato richiedente, la persona sottoposta a procedimento penale, il testimone o il perito che non vi ottemperi può essere sottoposto dalla Parte richiesta alle sanzioni contemplate dalla propria legislazione, purché non eccedano quelle previste dalla legislazione della Parte richiedente. Tali sanzioni comprendono il trasferimento coatto nello Stato richiedente se espressamente richiesto e se non vi ostano ragioni imperative dello Stato richiesto.

2. Al testimone o al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le indennità secondo quanto previsto dalla propria legge. La Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, può corrispondere un anticipo.

ARTICOLO 11 COMPARIZIONE DI PERSONE DETENUTE NELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire nella Parte richiedente con finalità di testimonianza, confronto, riconoscimento o per qualsiasi altra necessità del procedimento, viene provvisoriamente trasferita nell'anzidetta ultima Parte a condizione che:

- a. la sua detenzione non sia suscettibile di essere prolungata dal trasferimento;
- b. la Parte richiedente si impegni a ritrasferirla non appena siano venute meno le ragioni del trasferimento e, in ogni caso, entro il termine fissato dalla Parte richiesta. Tale termine può essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi.

2. Il trasferimento può essere rifiutato se vi ostano ragioni imperative.

3. La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente secondo le decisioni dell'autorità giudiziaria della Parte richiesta.

ARTICOLO 12 IMMUNITÀ

1. Nei casi in cui la richiesta ha per oggetto la citazione di una persona a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non può essere sottoposta a procedimenti coercitivi o restrittivi della libertà personale, per fatti precedenti o fatti che non siano in relazione con la citazione.

2. L'immunità prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona richiesta, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

ARTICOLO 13
TRASMISSIONE DI SENTENZE
E DI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

1. La Parte richiesta, quando trasmette una sentenza penale, deve fornire anche le indicazioni concernenti il relativo procedimento che siano state eventualmente chieste dalla Parte richiedente.

2. I certificati del casellario giudiziale necessari all'Autorità Giudiziaria della Parte richiedente per l'espletamento di un procedimento penale vengono trasmessi a tale Parte se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle autorità giudiziarie della Parte richiesta.

ARTICOLO 14
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CONDANNE

Ciascuna delle Parti informa annualmente l'altra Parte delle sentenze di condanna emesse dalle proprie autorità giudiziarie nei confronti dei cittadini dell'altra Parte.

TITOLO III
PROCEDURE E SPESE

ARTICOLO 15
RICHIESTA DI ASSISTENZA

1. L'assistenza viene concessa su richiesta della Parte richiedente.
2. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
 - a. l'autorità giudiziaria che procede e le generalità della persona nei cui confronti si procede, nonché l'oggetto e la natura del procedimento e le norme penali applicabili al caso;
 - b. l'oggetto e il motivo della domanda;
 - c. ogni altra informazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identità e, se possibile, il luogo in cui si trova la persona nei cui confronti devono essere eseguiti gli atti;
 - d. Le forme e le modalità particolari eventualmente richieste per l'esecuzione degli atti, nonché le generalità delle autorità o delle Parti private che possono parteciparvi.
3. La richiesta, qualora abbia per oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto nonché, se del caso, delle particolari domande da rivolgere.
4. La richiesta e i documenti consegnati da qualsiasi dei due Stati in applicazione del presente Trattato sono esenti dalle formalità di legalizzazione e vengono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia.

**ARTICOLO 16
SPESE**

1. Restano a carico della Parte richiesta le spese da questa sostenute per la prestazione dell'assistenza.

2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel proprio territorio di persone detenute, quelle relative all'esecuzione di perizie nel territorio della Parte richiesta, oltre a quelle di cui al punto 2 dell'articolo 10. Dette spese vengono anticipate dalla Parte richiesta quando sono sostenute nel territorio di tale Parte.

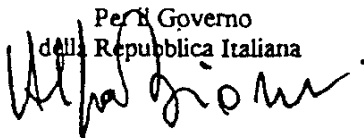
**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI****ARTICOLO 17
RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Trattato verrà sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati nella città di Lima.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

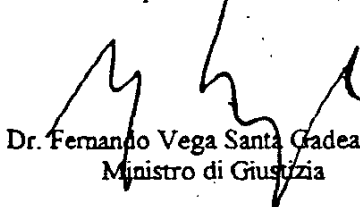
3. Il presente Trattato ha durata indefinita. Ciascuna delle Parti può denunciarlo in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica.

Fatto a Roma, il giorno 24 del mese di novembre dell'anno millenovecentonovantaquattro in duplice originale nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana


On. Alfredo Biondi
Ministro di Grazia e Giustizia

Per il Governo
della Repubblica del Perù


Dr. Fernando Vega Santa Gracia
Ministro di Giustizia

**TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE
E DI MINORI IN TRATTAMENTO SPECIALE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ**

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù,

Desiderando facilitare il reinserimento sociale delle persone condannate mediante l'adozione di metodi adeguati;

Considerando che questi obiettivi devono essere raggiunti dando ai cittadini stranieri, privati della propria libertà in conseguenza di una sentenza penale, la possibilità di scontare la condanna loro inflitta nel proprio ambiente sociale di origine;

Hanno convenuto il seguente Trattato sul Trasferimento di Persone Condannate e Minori in Trattamento Speciale.

**ARTICOLO 1
DEFINIZIONI**

Agli effetti del presente Trattato:

- 1) "SENTENZA", indica una decisione o giudizio definitivo emesso da un organo giudiziario con il quale termina il processo penale e si infligge una condanna;
- 2) "PERSONA CONDANNATA", indica una persona che stia scontando una condanna definitiva, cioè non soggetta ad ulteriore impugnazione;
- 3) "STATO RICEVENTE", indica lo Stato dove la persona condannata può essere trasferita o già lo sia stata, al fine di scontare la sua condanna;
- 4) "STATO TRASFERENTE", indica lo Stato che abbia inflitto una condanna e dal quale la persona condannata possa essere trasferita o già lo sia stata;
- 5) "CONDANNA", indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà, da scontare in un istituto penitenziario, ospedale o altra istituzione dello Stato trasferente, che sia stata emessa da un organo giudiziario, con durata limitata o illimitata, a motivo di un reato;
- 6) "MINORI IN TRATTAMENTO SPECIALE", indica una persona minore di età che stia scontando una misura privativa della libertà inflitta con una decisione giudiziaria definitiva per aver commesso un fatto che l'ordinamento penale qualifica come reato.

ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI

1. Le Parti si impegnano, alle condizioni previste dal presente Trattato, a prestarsi reciprocamente la più ampia collaborazione possibile in materia di trasferimento di persone condannate.

2. Una persona condannata nel territorio di una delle Parti può, avvalendosi di quanto disposto nel presente Trattato, essere trasferita nel territorio dell'altra Parte per scontare la condanna che le sia stata inflitta. A tal fine, detta persona può manifestare il proprio desiderio di essere trasferita in virtù del presente Trattato sia allo Stato trasferente che allo Stato ricevente.

3. Il trasferimento può essere richiesto dallo Stato trasferente o dallo Stato ricevente.

ARTICOLO 3 CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO

Il presente Trattato si applica alle seguenti condizioni:

1. Che la persona condannata abbia la cittadinanza dello Stato ricevente.
2. Che la persona non sia stata condannata per reati esclusivamente militari o per reati politici o per fatti ad essi connessi.
3. Che la pena residua da scontare da parte della persona condannata sia, al momento in cui viene ricevuta la richiesta, di almeno sei mesi, ovvero indeterminata, salvo casi eccezionali.
4. Che la sentenza sia esecutoria o definitiva e che non rimangano in sospeso procedimenti straordinari di revisione nel momento in cui vengono invocate le disposizioni del presente Trattato.
5. Che la persona condannata, ovvero la persona autorizzata ad agire per suo conto qualora per ragioni di età o del suo stato fisico o mentale uno degli Stati lo ritenesse necessario, acconsenta al trasferimento.
6. Che gli atti od omissioni che abbiano motivato la condanna costituiscano un reato secondo la legge dello Stato ricevente, o lo costituirebbero se fossero commessi nel suo territorio.
7. Che la persona condannata abbia pagato, o garantito il pagamento a soddisfazione dello Stato trasferente, le pene pecuniarie, le spese giudiziarie, il risarcimento civile e le sanzioni pecuniarie di qualsiasi genere che sono a suo carico, in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna. Viene fatta eccezione per la persona condannata che debitamente documenti la propria assoluta insolvenza.
8. Che lo Stato trasferente e lo Stato ricevente manifestino espressamente il proprio consenso al trasferimento.

9 Che sia stata commutata una eventuale pena di morte

ARTICOLO 4 AUTORITA' COMPETENTI

Le Parti provvederanno a designare le autorità incaricate di adempiere alle disposizioni del presente Trattato.

ARTICOLO 5 OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI

1. Gli Stati Parte si impegnano a portare il presente Trattato a conoscenza di qualsiasi persona condannata cui lo stesso possa essere applicato.

2. Se la persona condannata ha manifestato allo Stato trasferente il proprio desiderio di essere trasferita in virtù del presente Trattato, detto Stato deve informarne lo Stato ricevente con la massima sollecitudine possibile dopo che la sentenza sia definitiva.

3. Le informazioni comprenderanno:

- a) il nome e i cognomi, il luogo e la data di nascita della persona condannata;
- b) il suo eventuale indirizzo nello Stato ricevente;
- c) un'esposizione dei fatti che hanno determinato la condanna;
- d) la natura, la durata e la data d'inizio della condanna;
- e) qualsiasi altra informazione che lo Stato ricevente possa richiedere e che gli consenta, comunque, di valutare la possibilità del trasferimento e di rendere edotta la persona condannata e lo Stato trasferente circa le conseguenze del trasferimento per la persona condannata secondo la propria legge.

4. Se la persona condannata ha manifestato allo Stato ricevente il proprio desiderio di essere trasferita, lo Stato trasferente deve comunicare all'altro Stato, su richiesta di parte, le informazioni di cui al punto 3 del presente articolo.

5. La persona condannata deve essere informata per iscritto circa qualsiasi procedimento avanzato dallo Stato trasferente o dallo Stato ricevente in applicazione dei punti precedenti, così come di qualsiasi decisione adottata da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di trasferimento.

6. Lo stato trasferente deve fornire allo Stato ricevente una copia autentica della sentenza relativa alla persona condannata, sottolineandone il carattere definitivo. Se lo Stato ricevente ritiene che tali informazioni sono insufficienti, può richiedere le parti principali degli atti del procedimento o qualsiasi altra informazione che ritenga necessaria. I documenti che si scambiano da Stato a Stato, in applicazione del presente Trattato, saranno esenti dalle formalità di legalizzazione.

ARTICOLO 6

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO

1. Qualsiasi trasferimento di persone italiane condannate viene avviato tramite una richiesta formulata per iscritto e presentata dall'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica del Perù al Ministero degli Affari Esteri.

2. Qualsiasi trasferimento di persone peruviane condannate viene avviato tramite una richiesta formulata per iscritto e presentata dall'Ambasciata della Repubblica del Perù nella Repubblica Italiana al Ministero degli Affari Esteri.

3. Se lo Stato trasferente considera valida la domanda di trasferimento della persona condannata, ed esprime il suo consenso, lo Stato trasferente provvede a comunicare allo Stato ricevente la propria approvazione, in modo che, una volta espletati gli accordi interni, si possa dar corso al trasferimento.

4. La consegna della persona condannata da parte delle autorità dello Stato trasferente a quelle dello Stato ricevente avviene nel luogo convenuto da ambedue le Parti. Lo Stato ricevente è responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato trasferente. Viene redatto apposito processo verbale attestante l'avvenuta consegna.

5. Per adottare la decisione relativa al trasferimento di una persona condannata ed allo scopo di assicurare che il trasferimento contribuisca positivamente al suo reinserimento sociale, le autorità di ciascuna delle Parti devono considerare, tra gli altri fattori, la gravità del reato e gli eventuali legami dell'autore con la criminalità organizzata, il suo stato di salute ed i legami sociali che questi possa avere nello Stato trasferente e nello Stato ricevente.

6. Qualora uno dei due Stati non approvi il trasferimento di una persona condannata, notifica la sua decisione, con sollecitudine, all'altro Stato, specificando la causa che ha motivato il suo rifiuto.

7. Prima di dar corso al trasferimento, lo Stato trasferente deve offrire allo Stato ricevente, se questi lo richiede, l'opportunità di verificare, tramite un funzionario designato per via diplomatica dallo Stato ricevente secondo le proprie leggi, che il consenso della persona condannata è stato espresso volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze legali ad esso inerenti.

8. Le spese originate dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato ricevente. Tuttavia, quest'ultimo può adoperarsi per ottenere che la persona condannata restituisca l'ammontare delle spese di trasferimento in misura parziale o integrale.

ARTICOLO 7 DOCUMENTAZIONE DI SOSTEGNO

1. Lo Stato ricevente, su richiesta dello Stato trasferente, deve trasmettere i seguenti documenti:

- a) una copia delle relative disposizioni di legge dello Stato ricevente dalle quali risulti che gli atti od omissioni che hanno dato luogo alla condanna nello Stato trasferente costituiscono un reato secondo la legge dello Stato ricevente, o che lo costituirebbero se fossero stati commessi nel proprio territorio;
- b) una dichiarazione degli effetti, nei confronti della persona condannata, di qualsiasi legge o regolamento concernente la sua detenzione nello Stato ricevente dopo il suo trasferimento.

2. Lo Stato trasferente che richiede il trasferimento deve inviare allo Stato ricevente i documenti di seguito specificati, a meno che uno o l'altro dei due Stati abbia espresso il proprio diniego al trasferimento:

- a) una copia della sentenza e delle disposizioni di legge applicate;
- b) l'indicazione della durata della condanna già scontata, comprendente le informazioni relative a qualsiasi detenzione preventiva, riduzione di pena od altra circostanza relativa all'esecuzione della condanna e ad eventuali benefici penitenziari;
- c) una dichiarazione dalla quale risulti l'assenso al trasferimento, di cui al punto 5 dell'articolo 3;
- d) quando sussista qualsiasi relazione medica o sociale riguardante la persona condannata, qualsiasi informazione circa le sue cure nello Stato trasferente e qualsiasi raccomandazione per la prosecuzione delle sue cure nello Stato ricevente.

3. La richiesta e i documenti consegnati da qualsiasi dei due Stati in applicazione del presente Trattato sono esenti dalle formalità di legalizzazione e vengono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia.

ARTICOLO 8 INFORMAZIONI CIRCA L'ESECUZIONE

Lo Stato ricevente fornisce informazioni allo Stato trasferente circa l'esecuzione della condanna:

- a) quando sia stata scontata la pena;
- b) se la persona condannata dovesse evadere;
- c) qualora lo Stato trasferente richieda ulteriori informazioni.

ARTICOLO 9**DIVIETO DI NUOVO PROCESSO O MISURA PRIVATIVA DELLA LIBERTA'
CONTRO LA PERSONA TRASFERITA.**

Una persona condannata consegnata per scontare una condanna in virtù del presente Trattato, non può essere detenuta, processata o condannata nuovamente nello Stato ricevente per il reato che ha determinato la condanna inflitta dallo Stato trasferente.

ARTICOLO 10**GIURISDIZIONE**

1. Lo Stato trasferente conserva giurisdizione esclusiva sulla condanna inflitta e su qualsiasi altro procedimento che disponga la revisione o modifica delle decisioni adottate dai propri organi giudiziari. Lo Stato trasferente si riserva inoltre la facoltà di condonare la pena o concedere amnistia o grazia alla persona condannata. Lo Stato ricevente, nell'apprendere qualsiasi decisione al riguardo, deve adottare con sollecitudine le misure corrispondenti conformemente alla propria legislazione in materia.

2. La pena privativa della libertà comminata dall'autorità giudiziaria dello Stato trasferente non può essere modificata, per natura o per durata, in nessun caso. L'esecuzione della pena della persona condannata trasferita deve essere effettuata conformemente alle norme del regime penitenziario dello Stato ricevente, ivi compresi i benefici contemplati dalla sua legislazione e quelli concessi dallo Stato trasferente.

3. La pena totale che la persona condannata deve scontare non può essere più grave, per natura e/o per durata, della sanzione imposta nello Stato trasferente, né può eccedere la massima sanzione prevista per il medesimo fatto dalla legge dello Stato ricevente, fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'articolo 6.

ARTICOLO 11**APPLICABILITA' A MINORI IN TRATTAMENTO SPECIALE**

Il presente Trattato è applicabile a minori in trattamento speciale conformemente alle leggi delle Parti. L'esecuzione della misura privativa della libertà che venga applicata a tali minori di età viene effettuata conformemente alle leggi dello Stato ricevente. Per il trasferimento è necessario ottenere il consenso esplicito da parte del rappresentante legale del minore.

ARTICOLO 12**AGEVOLAZIONI DI TRANSITO**

1. Se qualsiasi dei due Stati stipulasse un Trattato per il trasferimento di persone condannate con un terzo Stato, l'altro Stato deve collaborare facilitando il transito, nel proprio territorio, delle persone condannate in virtù di detto Trattato.

2. Lo Stato che ha intenzione di effettuare tale trasferimento deve dare all'altro Stato preventiva comunicazione delle persone condannate da trasferire.

ARTICOLO 13 APPLICAZIONE TEMPORALE

Il presente Trattato è applicabile nei casi di condanne inflitte sia prima, sia dopo la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 14 ESTENSIONE DEGLI EFFETTI

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente Trattato, ciascuna delle Parti adotterà le necessarie misure legislative e predisporrà le opportune procedure amministrative affinché la sentenza, che prevede la pena e le misure di sicurezza detentive stabilite dallo Stato trasferente, abbia effetto giuridico nello Stato ricevente.

ARTICOLO 15 CESSAZIONE DELLA PENA

Lo Stato ricevente deve porre fine all'esecuzione della condanna non appena lo Stato trasferente lo abbia informato circa qualsiasi decisione o misura che vi ponga fine.

ARTICOLO 16 VALIDITA' DEL TRATTATO

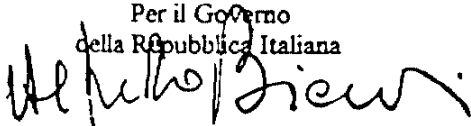
1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore nella data dello scambio degli strumenti di ratifica. Detto scambio avrà luogo nella città di Lima.

2. Il presente Trattato resterà in vigore per cinque anni e verrà rinnovato automaticamente per successivi periodi di cinque anni, salvo che una delle Parti notifichi formalmente per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciare il Trattato almeno sei mesi prima della sua scadenza.

In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

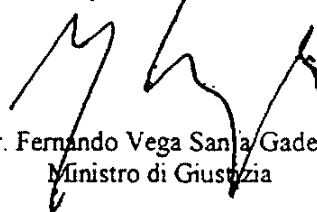
Fatto a Roma, il giorno 24 del mese di novembre dell'anno millenovecentonovantaquattro in duplice originale, nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



On. Alfredo Biondi
Ministro di Grazia e Giustizia

Per il Governo
della Repubblica del Perù



Dr. Fernando Vega Sanja Gadea
Ministro di Giustizia

